

Statuto:

Art.1-Costituzione e denominazione:

E' costituita l'Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno, in acronimo A.I.P.A.S.-Onlus

- 1.1-** L'Associazione ha la sua sede centrale in Milano, in Via Giovanni Vittani 5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, puo' trasferire la sede nell'ambito della stessa citta' senza dover modificare lo statuto stesso, dandone semplice notifica a tutti gli associati, inoltre possono venire istituite sezioni staccate in altre citta' del territorio nazionale.
- 1.2-** La durata dell'Associazione e' illimitata.

Art.2-Finalita' e scopi:

L'associazione che e' senza fini di lucro e apartitica, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri Soci, svolge le attivita' di volontariato, assicura le iniziative e persegue le finalita' solidaristiche di cui appresso:

- A-** promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale la conoscenza della sindrome delle Apnee Morfeiche.
- B-** tutelare le persone affette da tali patologie in tutte le forme possibili
- C-** conseguire, anche mediante leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento a tutti gli effetti delle sopra menzionate malattie nonche' la conseguente, effettiva tutela delle persone che ne sono affette da parte dello Stato, degli enti locali, delle ASL nonche' di ogni ente privato.
- D-** intervenire in sede locale e nazionale contro le prassi e le forme di pubblica gestione della salute che possano vanificare le leggi in materia di prevenzione e riforma e i risultati raggiunti dalla ricerca della Medicina del Sonno, sostenendo i diritti degli ammalati e assistendoli anche nelle strutture pubbliche e private a cio' deputate.
- E-** organizzare seminari, dibattiti e convegni su tutto il territorio nazionale usando qualunque mezzo di comunicazione.
- F-** promuovere e organizzare ogni ulteriore azione ed attivita' volta al perseguimento degli scopi sociali ivi comprese quelle previste e disciplinate dall'articolo 5, primo comma, lettera G della Legge 11 Agosto 1991, n°266.
- G-** utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta piu' idonei quali, a solotitolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

Art.3- Soci:

3.1- Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Cosituzione e il presente Statuto; sono Soci Ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo puo' accogliere anche l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono un sostegno economico alle attivita' dell'associazione con una quota libera ma non inferiore alla quota associativa versata dai Soci Ordinari. Inoltre il Consiglio Direttivo puo' nominare dei Soci Onorari, persone cioe'che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Ciascun Socio di maggiore eta' ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

- 3.2-** Il numero dei Soci e' illimitato.
- 3.3-** Tutti i Soci hanno parita' di diritti e doveri.
- 3.4-** Criteri di ammissione ed esclusione dei soci:

3.4.1- Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

3.4.2- L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci iscritti all'Associazione.

3.4.3- I soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie;
per sopraggiunta impossibilita' di effettuare le prestazioni programmate;
per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4- L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo e comunicate al socio per raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro trenta giorni e' ammesso ricorso al consiglio direttivo che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La risultante decisione sara' inappellabile.

Art. 4- Diritti e doveri dei Soci:

4.1- Tutti i Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei Soci, ovvero la cosiddetta quota associativa, non ha carattere patrimoniale ed e' deliberata dall'Assemblea. La quota associativa e' annuale, non e' trasferibile, non e' restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualita' di socio e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2- I Soci hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attivita' promosse dall'Associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3- I Soci sono obbligati:
ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
a svolgere le attivita' preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalita' dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dai Soci tutti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attivita' dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.5- Patrimonio ed Entrate:

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
da eventuali fondi di riserva;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative dei Soci per le spese relative alle finalita' istituzionali dell'Associazione;
da contributi privati;
da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private;

da contributi di organismi internazionali;
da donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
rimborsi derivanti da convenzioni;
da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria e' disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario o Tesoriere come stabilito dal regolamento dell'Associazione.

Art.6-Organismi dell'Associazione:

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio di Controllo, se nominato dall'Assemblea dei Soci o imposto dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere rieletti.

Art.7- L'Assemblea dei Soci:

7.1-L'Assemblea dei Soci e' costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa.

7.2-L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo ed e' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3-La convocazione e' fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4-La convocazione puo' avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

l'approvazione della relazione di attivita' e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o porposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti il Collegio di Controllo;

eleggere il Tesoriere e i Revisori dei Conti;

approvare gli indirizzi ed il programma delle attivita' proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5-D'ogni Assemblea deve essere redatto il Verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

7.6-L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione stessa.

7.7-L'avviso di convocazione e' inviato individualmente per iscritto a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, deve essere reso pubblico anche nella sede sociale e deve contenere l'Ordine del giorno.

7.8-In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di meta' piu' uno dei Soci aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione puo' aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9-Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'Art.14 di questo Statuto.

7.10-Ogni associato puo' delegare per iscritto un altro associato affinche' partecipi all'Assemblea ed esprima il voto per conto suo. Nessun associato puo' ricevere piu' di una delega.

Art. 8- Il Consiglio Direttivo:

8.1-Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea dei Soci ed e' composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2-Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

8.3-Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4-Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il buon funzionamento dell'Associazione;

sottoporre all'Assemblea il preventivo di bilancio possibilmente entro la fine di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attivita' e autorizzando le spese;

eleggere il Presidente e il Vice presidente;

nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/tesoriere),che puo' essere scelto an-

che tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci dell'Associazione;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

deliberare in merito alla esclusione di Soci;

ratificare,nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessita' e urgenza;

istituire sezioni regionali dell'Associazione su tutto il territorio Italiano nominando i relativi Responsabili che a loro volta faranno capo al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo puo' delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9- Il Presidente:

9.1-Il Presidente e' eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

9.2-Il Presidente da' esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

e' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell'eventuale Collegio di Controllo;
in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai Soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10- Il Collegio di Controllo:

L'Assemblea può eleggere un Collegio di Controllo costituito da almeno cinque membri effettivi e da due supplenti, con le funzioni di Collegio di Controllo e di Revisori dei conti.

Il Collegio :

elegge tra i suoi componenti il Presidente;
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione e il rispetto delle norme statutarie;
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta negli appositi registri del Collegio di Controllo e dei Revisori dei conti.

Art. 11- Il Comitato Medico-Scientifico:

Per l'adempimento di una parte degli scopi statutari, l'Associazione si avvalerà del supporto e dell'aiuto di un Comitato Medico-Scientifico Interdisciplinare scelto tra gli operatori della Medicina del Sonno. Al suo interno il Comitato Medico-Scientifico ha la totale libertà di scelta sia sugli operatori stessi che sul proprio modus operandi. Non essendo un Organo diretto dell'Associazione non ha potere decisionale sulle delibere dell'Associazione stessa e non ha influenza sulla vita societaria. Il presidente del suddetto Comitato può partecipare alle Assemblee del Consiglio Direttivo e dei Soci con la qualifica di consulto.
Il comitato Medico-Scientifico gestirà inoltre in piena collaborazione con l'Associazione tutte le iniziative mediche tese a raggiungere e perseguire gli scopi societari presenti in questo Statuto. Gli Aderenti al Comitato Medico-Scientifico godono all'interno dell'Associazione del trattamento pari a quello dei Soci Sostenitori.

Art. 12- Bilancio e anno sociale:

12.1-Ogni anno devono essere redatti , a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio di Controllo e dei Revisori dei conti almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

12.2-Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le donazioni e/o lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3-Il bilancio deve coincidere con l'Anno Solare che è anche il periodo di esercizio dell'Associazione.

12.4-Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art: 13- Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione:

13.1-Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno

degli organi e/o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2-Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione puo' essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 14- Norme di rinvio:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n.266 dell'11 Agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art.15- Norme di funzionamento:

Le norme di funzionamento predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Ogni Socio puo' richiederne copia personale.